

26 7743/214

Il giudice letto il ricorso e la documentazione prodotta ivi compreso il documento prodotto in data odierna

Ritenuto che presupposto per la concessione del sequestro giudiziario ex art 670 c.p.c è la esistenza di controversia sulla proprietà o sul possesso per tali intendendosi le controversie attinenti ad azioni di rivendicazione, reintegrazione o manutenzione nonché quelle attinenti ad azioni di tipo personale che tendano a conseguire la restituzione o il rilascio di cosa nella disponibilità altrui; che la sommaria cognizione sulla fondatezza della pretesa esula dal compito demandato al giudice cui è richiesto il sequestro giudiziario, non facendo l'art. 670 c.p.c. riferimento alcuno al *fumus* di fondatezza della pretesa meritale del ricorrente e dunque al probabile esito positivo della domanda meritale del ricorrente ma solo all'esistenza di controversia, con l'unico limite, dunque, che essa sia seria ovvero non palesemente pretestuosa;

ritenuto che nella fattispecie ricorra tale presupposto di serietà: il ricorrente ha prospettato ed allegato che la società non ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio del recesso comunicato con lettera del 21.7.2014 (v comunicazione A del 24.7.2014) ed altresì prospettato ed allegato atto di aver prestato acquiescenza a ciò rinunciando a coltivare detto recesso tanto da aver esercitato poi la prelazione (v. doc 17) e da esser stato in un primo momento convocato davanti al Notaio per il trasferimento delle quote ad egli spettanti in forza di detta prelazione; ha altresì allegato e provato che contrariamente a quanto affermato con la lettera 24.7.2014 con successiva lettera del 2.9.2014 gli è stato contestato l'esercizio della prelazione, sull'assunto di un valido ed efficace esercizio del recesso; risulta insomma alla luce di ciò seria e non meramente pretestuosa la controversia meritale prospettata dal ricorrente e di cui a pag 14-16 del ricorso;

rilevato che sussiste altresì l'opportunità di custodia in ragione della natura del bene (quota sociale) che medio tempore potrebbe esser alienata in modo da definitivamente compromettere il diritto oggetto della prospettata azione meritale del ricorrente

ritenuto che la comparizione delle parti potrebbe compromettere l'attuazione del provvedimento essendosi già tenuta l'assemblea che ha deliberato sul recesso del socio di tal che vi è concreta possibilità di allenzazione nelle more della quota

P.Q.M.

Autorizza il ricorrente a procedere al sequestro giudiziario anche presso terzi della quota del 7,62 % del capitale sociale della " A (oggetto del controverso esercizio del diritto di prelazione) nominando custode giudiziario il dott. B

Fixsa per la comparizione delle parti per la modifica e/o conferma e/o revoca del provvedimento l'udienza del 9.10.2014 ore 9,30 con termine per la notifica fino al 3.10.2014

Venezia 26.9.2014

Il giudice d.

(dott. L. Guzzo)

[Handwritten signatures]

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
26 SET. 2014
IL CANCELLIERE
Maurizio [unintelligible]

TRIBUNALE DI VENEZIA
COTIZIONE PER IL NOTAI
COTIZIONE PER IL NOTAI



[Handwritten signature]